



**COMUNE DI PALERMO**  
AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE  
URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE  
CAPO AREA AMMINISTRATIVA  
Foro Umberto I, – 90133 PALERMO  
amministrativainfrastrutture@comune.palermo.it  
SITO INTERNET [www.comune.palermo.it](http://www.comune.palermo.it)

Ai Sig.ri Dirigenti dell' Area Tecnica

Ai Sig.ri Dirigenti dell' Area Amministrativa

E, p.c. Al Sig. Segretario Generale

Al Sig. Capo Area Tecnica della R.U. ed I.

Prot. n. 223510 del 16.03.2016

Oggetto: criticità rilevate dai Comuni sulle polizze fidejussorie poste a garanzia degli oneri di costruzione e urbanizzazione in caso di pagamento rateale.

Con la nota prot. n. 23/VSG/SD/MD-16 del 09.03.2016 (**Allegato "A"**), il Presidente dell' ANCI ha posto l'attenzione sulle *"criticità rilevate dai Comuni nel rapporto con prestatori di polizze fidejussorie per pagamento di oneri di urbanizzazione dilazionati e a garanzia di opere da eseguire a scomputo"*.

Vengono, infatti, segnalati numerosi casi di truffa relativi al rilascio da parte di soggetti non autorizzati di polizze fidejussorie false e, nel contempo, viene rimarcata la mancanza di *"una specifica disposizione di legge che imponga l'obbligo di verifica e controllo sulla sussistenza di requisiti di validità e regolarità delle polizze"*.

Nelle more che l' ANCI dia corso alle attività indicate nella nota citata, è necessario che da subito vengano attuate tutte le iniziative ritenute utili ad evitare di incorrere nelle criticità segnalate dall' ANCI, fornendosi al riguardo alcuni suggerimenti segnalati dalla Banca d' Italia.

La legge prevede che il rilascio di garanzie debba avvenire da parte di soggetti dotati di particolari abilitazioni, collegate al possesso di strutture patrimoniali e organizzative idonee a far fronte agli impegni assunti, per cui nell' accettare una garanzia occorre sempre verificare che il garante sia un soggetto abilitato, iscritto in pubblici

registri, altrimenti correndosi il rischio di incontrare serie difficoltà in caso di escussione, con l'unica tutela prevista dall'ordinamento di ricorrere all'autorità giudiziaria, civile e penale.

Tale verifica, però – sottolinea la Banca d'Italia – può non bastare: in casi specifici, infatti, a motivo, per esempio, della natura pubblica del beneficiario o del tipo di contratto che si vuole garantire, la legge restringe ulteriormente il numero dei soggetti abilitati. Infatti, la Banca d'Italia comunica che *“L'emissione di garanzie finanziarie nei confronti del pubblico è consentita oltre che alle compagnie di assicurazione (il cui elenco è consultabile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it)) e alle banche, anche alle cosiddette “VECCHIE FINANZIARIE 107”, iscritte nell'ELENCO SPECIALE di cui all'art. 107 del TUB (nella versione antecedente alla modifica introdotta dal decreto legislativo n. 141 del 2010, nel seguito “vecchio TUB”). Nell'elenco speciale sono iscritti anche i cosiddetti “CONFIDI 107”, pure abilitati al rilascio di garanzie nei confronti del pubblico. Accanto a tali intermediari ce ne sono altri iscritti in elenchi tuttora tenuti dalla Banca d'Italia, che però hanno un ambito operativo più circoscritto. Si tratta:*

□ *delle cosiddette “VECCHIE FINANZIARIE 106”, iscritte nell'ELENCO GENERALE di cui all'art. 106 del vecchio TUB, che possono rilasciare garanzie in casi delimitati e solo se in possesso di una specifica attestazione rilasciata dalla Banca d'Italia. Allo stato attuale, nessuna VECCHIA FINANZIARIA 106 dispone di tale attestazione;*

□ *dei cosiddetti “CONFIDI MINORI”, registrati in una sezione dell'elenco generale di cui all'art. 155, comma 4 del vecchio TUB. Questi confidi possono prestare soltanto garanzie collettive dei fidi, cioè garanzie rilasciate alle piccole e medie imprese associate per consentire l'accesso al credito di banche e intermediari finanziari.*

*Le VECCHIE FINANZIARIE 106 e le VECCHIE FINANZIARIE 107 possono continuare a operare solo fino al 12/5/2016 a meno che non vengano iscritte nell'ALBO previsto dal nuovo art. 106 del TUB. Queste “NUOVE FINANZIARIE 106” potranno rilasciare garanzie nei confronti del pubblico negli stessi casi in cui è consentito alle VECCHIE FINANZIARIE 107”.*

Infine, la Banca d'Italia segnala ulteriormente che occorre prestare ogni cautela anche in caso di garanzie offerte da finanziarie estere, poiché esse non sono ammesse nemmeno al mutuo riconoscimento in ambito comunitario, mentre per poter operare legittimamente in Italia tali soggetti devono essere necessariamente iscritti in uno degli elenchi tenuti dalla Banca d'Italia (generale, speciale o albo unico).

Sicché, in mancanza di iscrizione, le garanzie non possono essere emesse sul territorio dello Stato e l'attività delle finanziarie estere deve considerarsi abusiva.

Si rimette, altresì, a corredo della presente l'approfondimento normativo sul rilascio delle garanzie redatto dalla Banca d'Italia (**Allegato "B"**).

Vogliono le SS.LL. acquisire la presente a titolo di direttiva.

F.to IL CAPO AREA  
Dott. Bohuslav Basile